

(N. 3023)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

*approvata dalle Commissioni permanenti I (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) e II (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, colonie) della Camera dei deputati, in riunione comune, nella seduta del 26 marzo 1953*

(V. Stampati Nn. 2992 e 3058)

d'iniziativa dei Deputati **CHIOSTERGLI, MORELLI, MORO Aldo, AMADEO, MONTINI, VIGORELLI, PALENZONA, CAPPUGI e VOCINO**

TRASMessa DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 3 APRILE 1953

Nuova disciplina dell'assunzione e del trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Rappresentanze e gli Uffici all'estero

### PROPOSTA DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Ministero per gli affari esteri è autorizzato ad assumere e mantenere in servizio presso le Rappresentanze e gli Uffici all'estero, per i servizi a carattere normale ed istituzionale dei predetti, personale non di ruolo, nominato con la qualifica di cui al successivo articolo 2 ed inquadrato nelle categorie stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

#### Art. 2.

Il personale di cui all'articolo 1 è nominato con la qualifica di impiegato locale. Esso è assunto nel Paese in cui trovasi la sede all'estero, e non è soggetto a trasferimenti.

Peraltro, ove non sia possibile trovare sul posto del personale in possesso dei requisiti richiesti, esso potrà essere assunto altrove, o trasferito da altra sede. Non è da considerare soggetto al divieto di cui al precedente comma il trasferimento del personale locale nell'ambito della circoscrizione di un Ufficio diplomatico o consolare, qualora in detta circoscrizione venga istituito o riaperto altro Ufficio consolare.

Gli impiegati locali non possono comunque essere trasferiti prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data della loro assunzione o dall'ultimo trasferimento.

Le assunzioni, i licenziamenti, la dispensa dal servizio ed i trasferimenti saranno disposti con decreto ministeriale da registrare dalla Corte dei conti.

Sarà peraltro facoltà del Ministro per gli affari esteri di delegare la firma dei provvedimenti di assunzione ai capi delle Missioni

diplomatiche ed ai titolari degli Uffici consolari all'estero; i decreti dei capi delle Missioni diplomatiche e dei titolari degli Uffici consolari saranno sottoposti al controllo di legittimità della Corte dei conti, alla quale verranno direttamente trasmessi contemporaneamente alla comunicazione al Ministero per gli affari esteri dell'avvenuta assunzione.

Le dimissioni dal servizio degli impiegati locali saranno accettate con decreto ministeriale da registrare dalla Corte dei conti.

#### Art. 3.

Agli impiegati locali, non assunti sul posto, compete il rimborso delle spese di viaggio di seconda classe, aumentate del doppio decimo ai sensi delle disposizioni vigenti.

Per i giorni di viaggio verrà corrisposta una diaria pari al minimo stabilito dalle norme in vigore per le missioni all'interno o all'estero, per il grado iniziale del gruppo al quale l'impiegato locale viene assimilato.

Durante il viaggio non sono ammesse soste che non risultino comprovate come assolutamente indispensabili.

Sono ammesse a rimborso le spese per trasporto di bagaglio limitatamente a chilogrammi 200.

Qualora il Ministero autorizzi a condurre la famiglia, potranno essere rimborsate le sole spese di viaggio aumentate del doppio decimo, per la moglie e i figli, e le spese di bagaglio limitatamente a chilogrammi 100 a persona.

Le norme precedenti si applicano anche nei casi di trasferimento disposto dal Ministero da una sede ad altra sede e nei casi d'invio dall'Italia all'estero.

Si applicano altresì, per le spese di rimpatrio, ai casi di cessazione non volontaria dal servizio di impiegati locali assunti in Italia, che vi facciano ritorno entro tre mesi dalla cessazione medesima.

Agli impiegati, che, destinati dall'Italia all'estero, cessano volontariamente dal servizio prima di sei mesi di ininterrotto servizio nella nuova sede, non compete alcun rimborso per le spese di viaggio di trasferimento all'e-

stero; quando il servizio prestato non raggiunga i dodici mesi tali spese sono rimborsate per due terzi.

#### Art. 4.

L'assunzione in servizio del personale locale di cui al precedente articolo 1 e l'assegnazione alle categorie previste dalla tabella allegata alla presente legge, sono subordinate al possesso della cittadinanza italiana, all'effettivo disimpegno delle mansioni previste per ogni categoria dall'allegata tabella ed al possesso del titolo di studio prescritto per ogni categoria dalla tabella I allegata al regio decreto 4 febbraio 137, n. 100.

Quando le condizioni locali non offrano per mansioni proprie della 1<sup>a</sup> e della 2<sup>a</sup> categoria disponibilità di elementi in possesso dei titoli di studio rispettivamente prescritti per ciascuna di queste categorie dal citato decreto, il personale potrà essere reclutato tra coloro che siano forniti di un titolo di studio estero che, a parere del Ministero della pubblica istruzione, possa ritenersi equipollente ad uno dei titoli di studio prescritti per ciascuna delle categorie medesime.

Per gli elementi da adibire a mansioni proprie della 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria che, a giudizio del titolare dell'Ufficio all'estero, posseggano i requisiti di capacità per bene assolvere le mansioni di archivista, di dattilografo o di usciere, può prescindersi eccezionalmente, su conforme parere del Ministero degli affari esteri, dal possesso del prescritto titolo di studio.

Si può prescindere, eccezionalmente, su conforme parere del Ministero degli affari esteri, dal possesso del requisito della cittadinanza italiana di cui al 1<sup>o</sup> comma, nei Paesi in cui non sia possibile, per condizioni ambientali o particolari circostanze, reclutare personale che posseda il requisito predetto.

Il personale locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non abbia conseguito un titolo di studio che gli dia diritto all'inquadramento in una categoria superiore, resta inquadrato nelle categorie cui è stato assegnato dai relativi decreti registrati dalla Corte dei conti anche se non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti.

## Art. 5.

Al personale locale di cui alla presente legge è assegnata una retribuzione mensile base nella misura fissata per ciascuna categoria dalla tabella prima allegata al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, oltre ad una aggiunta di famiglia e relative quote complementari da corrispondere nella misura fissata dalla tabella seconda allegata al citato decreto e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro degli affari esteri da adottarsi di concerto con quello del tesoro verrà determinato il contingente numerico del personale locale che potrà essere assunto, e verrà attribuito al personale medesimo, ad integrazione della retribuzione mensile base, una indennità di sede e relative maggiorazioni.

## Art. 6.

Il personale occorrente per lavori precari, anche se non ne sia determinata o non possa prevedersene la durata, è nominato con la qualifica di giornaliero, con un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non dovrà essere superiore a quello mensile previsto per la categoria le cui mansioni il personale stesso è chiamato ad esplicare.

## Art. 7.

Nel caso che per esigenze di carattere eccezionale dipendenti da avvenimenti internazionali, il personale locale di cittadinanza italiana di cui all'articolo 1 sia costretto a recarsi nel territorio della Repubblica, il trattamento economico per la durata del soggiorno nella Repubblica viene così stabilito:

a) per i primi due mesi, a partire dal giorno in cui il personale ha lasciato l'Ufficio, la retribuzione mensile base, e l'eventuale aggiunta di famiglia, oltre la indennità di sede e relative maggiorazioni in misura non superiore al cinquanta per cento;

b) per il periodo successivo, la retribuzione mensile base e l'eventuale aggiunta di famiglia.

In tali circostanze di rimpatrio, sarà applicabile il trattamento di missione previsto dal precedente articolo 3.

Uguale trattamento di missione sarà concesso nel caso che, dopo detto rimpatrio, il personale, sempre per tali esigenze, sia destinato presso altra sede, o rientri nella propria sede.

## Art. 8.

Il personale locale nei primi tre anni dall'assunzione può essere licenziato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Il personale locale che abbia superato tale anzianità può essere licenziato per motivi disciplinari. Può altresì essere licenziato per soppressione d'ufficio, per diminuzione dei servizi o per riduzione di lavoro, qualora l'Amministrazione non ritenga di utilizzarlo in altra sede mediante trasferimento a sensi dell'articolo 2.

Il provvedimento deve indicare la causa generica del licenziamento.

Il licenziamento per motivi disciplinari deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti, con facoltà dell'impiegato locale di presentare entro dieci giorni le sue discolpe.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri il personale locale può inoltre essere dispensato nell'interesse del servizio, quando ne risulti accertato lo scarso rendimento o la sopravvenuta inidoneità. La proposta di dispensa deve essere notificata all'interessato, che ha facoltà di presentare entro dieci giorni le sue osservazioni.

## Art. 9.

All'impiegato locale che venga licenziato, senza aver maturato il diritto al trattamento di quiescenza di cui al successivo articolo 15, sarà corrisposto un indennizzo commisurato ad una mensilità della retribuzione base in godimento all'atto del licenziamento, nonché del 40 per cento dell'importo della indennità di sede e relative maggiorazioni, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

Nel caso di decesso dell'impiegato la stessa indennità va corrisposta al coniuge, ai figli

minorenni e, se vivevano a carico dell'impiegato stesso, ai genitori.

Nulla è dovuto comunque all'impiegato locale che cessi dal servizio per dimissioni volontarie o per nomina ad impiegato di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato.

Peraltro il trattamento di cui al primo comma del presente articolo compete anche all'impiegato locale il quale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge presenti le sue dimissioni.

Il licenziamento per motivi disciplinari, quando sia stato determinato da sentenza di condanna penale o da altre ragioni di particolare gravità, può comportare, a giudizio dell'Amministrazione, la perdita del diritto alla indennità. Tale perdita consegue di diritto al licenziamento causato da condanna penale che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

#### Art. 10.

Al personale locale, dopo un anno di servizio continuativo, può essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un congedo ordinario di 30 giorni, con diritto al trattamento economico normale complessivo di sede.

Al personale locale in servizio nei Paesi europei o nel bacino del Mediterraneo, che si rechi in Italia per trascorrere il congedo, potranno essere concessi altri sei giorni al massimo per il viaggio.

Al personale locale in servizio nei Paesi transoceanici, che si rechi in Italia a trascorrere il congedo, può venire concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio e dopo due anni di servizio continuativo, un congedo della durata di due mesi, oltre ad un massimo di 20 giorni per il viaggio.

In caso di malattia il personale locale ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di sei mesi. Per il primo mese avrà diritto al trattamento economico normale complessivo; per i due mesi successivi, alla metà di detto trattamento.

#### Art. 11.

Al personale locale è estesa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la correzione della tredicesima mensilità, nei ter-

mini ed alle condizioni stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni.

Al personale locale, su proposta della Rappresentanza all'estero presso cui presta servizio, possono essere concessi per lavoro straordinario, eccedente il normale orario d'ufficio, dei compensi straordinari che in nessun caso possono superare, complessivamente nell'anno, l'importo di una mensilità della retribuzione base.

#### Art. 12.

Al personale locale, di nazionalità italiana, attualmente in servizio presso le Rappresentanze e gli Uffici all'estero saranno riconosciuti validi, ai fini delle indennità di sede e relative maggiorazioni stabilite dall'articolo 5, dell'indennizzo di cui all'articolo 9 e del trattamento di quiescenza di cui all'articolo 15, gli anni di servizio prestati presso l'Amministrazione statale senza interruzione o considerati come tali dalle vigenti disposizioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 13.

Il personale locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che goda in atto di un trattamento economico superiore a quello previsto dall'articolo 5 continuerà a beneficiarne.

L'eccedenza s'intende attribuita a titolo di assegno personale riassorbibile negli eventuali aumenti della retribuzione o dell'aggiunta di famiglia previste dalla presente legge.

#### Art. 14.

Il personale locale di nazionalità italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero è iscritto di diritto all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

Al personale locale di nazionalità straniera è concesso il trattamento di assistenza malattia previsto dalle leggi locali.

## Art. 15.

Al personale locale di nazionalità italiana che all'atto della cessazione dal servizio abbia compiuto un periodo di almeno venti anni di servizio ininterrotto compete un trattamento di quiescenza commisurato a quello dei dipendenti di ruolo dello Stato di corrispondente categoria ed anzianità, da determinarsi con le norme che saranno emanate ai sensi dell'articolo 18, le quali stabiliranno altresì i criteri per la valutazione del servizio prestato dagli impiegati locali anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, nonchè per la reversibilità del trattamento medesimo agli aventi diritto.

Si applica anche a questi effetti l'ultimo comma dell'articolo 9.

## Art. 16.

Il Ministero per gli affari esteri dovrà riservare un terzo dei posti vacanti nei gradi iniziali dei suoi ruoli organici di gruppo *A* (escluso il diplomatico), *B* e *C* agli impiegati locali di nazionalità italiana in possesso degli altri requisiti richiesti e muniti del prescritto titolo di studio che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto cinque anni di servizio ininterrotto.

I posti riservati ai sensi del comma precedente saranno conferiti mediante concorso per titoli. Gli impiegati locali di cui al comma stesso potranno accedere a detti concorsi quando abbiano compiuto dieci anni di servizio ininterrotto. Si prescindere per essi dai limiti di età stabiliti dalle leggi in vigore.

Per gli impiegati locali ex combattenti o appartenenti alle categorie equiparate, i termini previsti dai commi precedenti sono ridotti rispettivamente a tre e otto anni.

## Art. 17.

Le disposizioni della presente legge non si applicano al personale incaricato della pulizia dei locali e dei lavori di giardinaggio.

## Art. 18.

Le norme necessarie per l'applicazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro.

## Art. 19.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo relativo alle « retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero », del bilancio di previsione dell'Amministrazione degli esteri.

## Art. 20.

Sono abrogati il decreto-legge 18 gennaio 1943, n. 23, e ogni altra disposizione contraria a quelle della presente legge.

## TABELLA

Categoria	Mansioni
1 <sup>a</sup>	Impiegati di cancelleria.
2 <sup>a</sup>	Impiegati di segreteria (1).
3 <sup>a</sup>	Impiegati d'archivio - Dattilografe.
4 <sup>a</sup>	Uscieri - Fattorini - Custodi.

(1) Dovranno conoscere la stenografia, la dattilografia e le lingue estere.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.